

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Vaerini per statuire sul ricorso presentato il 4 novembre 2021 da

**A.**  
(il ricorrente)

Contro

la **decisione 23 febbraio 2022 del Municipio del Comune di B.**,  
in materia di accesso a documenti ufficiali;

chiedente l'accesso al registro degli indici del Comune di B.;  
viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 31 marzo 2022 di B.  
preso atto della replica 7 maggio 2022 del ricorrente, nonché della duplica 25 maggio 2022 di B.;  
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;  
sentiti nella seduta del 6 ottobre 2023 e per circolazione i membri della Commissione;

**ritenuto che:**

- A.** In data 25 gennaio 2022 il ricorrente ha inoltrato a B. (in seguito: il Municipio) la richiesta di poter consultare il registro degli indici comunale, limitatamente ai fondi contigui n. 687 e 684 RFD, essendo la proprietaria del mappale n. 687 RFD intenzionata a vendere il fondo.
- B.** In data 1° febbraio 2022 il Municipio ha osservato che in assenza di procedure edilizie pendenti sui mappali in oggetto la legittimità ad accedere agli atti non sarebbe data.
- C.** Con scritto 12 febbraio 2022 il ricorrente ha chiesto l'emanazione di una decisione formale.
- D.** Con decisione 23 febbraio 2022, emessa sulla base della LIT, il Municipio ha negato l'accesso sulla base dell'art. 38b cpv. 3 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE, RL 705.100), ribadendo il contenuto del proprio scritto del 1° febbraio 2022. Ha infine specificato il termine di ricorso di 30 giorni per ricorrere al Consiglio di Stato.

- E.** Contro la suddetta decisione insorge il qui ricorrente mediante ricorsi separati datati 28 febbraio 2022 alla scrivente Commissione e al Consiglio di Stato. Ritiene che il Municipio non possa negare l'accesso al registro degli indici comunale, perché si tratterebbe di uno strumento ufficiale e pubblico della LE, in quanto allegato al Piano regolatore e componente delle norme di attuazione del piano regolatore. Chiede pertanto l'annullamento della decisione e l'accesso al documento richiesto.
- F.** Con atto responsivo del 31 marzo 2022 il Municipio ribadisce quanto formulato con decisione 23 febbraio 2022. Avantutto il Municipio sostiene l'irricevibilità del gravame essendo la competenza decisionale del Consiglio di Stato e non della scrivente Commissione. Afferma in seguito che il ricorso sarebbe in ogni modo da respingere, contenendo il documento richiesto dati appartenenti a terzi e non sussistendo un interesse degno di protezione da parte del ricorrente all'accesso.
- G.** Con replica datata 7 maggio 2022 il ricorrente contesta le argomentazioni municipali, richiamando in sostanza quanto stabilito dalla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT, RL 162.100), da lui ritenuta applicabile alla fattispecie. In particolare sostiene che il documento richiesto sarebbe un documento ufficiale e che la richiesta non necessiterebbe di essere motivata. L'interesse legittimo sarebbe comunque dato dal fatto che le domande di costruzioni sarebbero state pubblicate, in maniera scorretta, senza indicazione di trasferimenti di quantità edificatorie o concessioni a titolo precario giusta l'art. 30b LE. L'interesse sarebbe inoltre dato dalla conoscenza degli effetti ambientali risultanti dall'edificazione dei terreni.
- H.** Il Municipio, con duplice del 25 maggio 2022 si riconferma nella propria risposta.

**considerato che:**

- 1.** Giusta l'art. 1 LIT la LIT *disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali* (cpv. 1). *Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato* (cpv. 2).
- 2.** Stante l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIT la LIT è applicabile *alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali*. Secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. b LIT restano riservate *le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni*. Questa disposizione stabilisce il principio della preminenza di massima della normativa speciale sulla normativa ordinaria di applicabilità generale: una disposizione speciale del diritto federale o del diritto cantonale di rango legislativo può quindi escludere la comunicazione di un documento ufficiale, a tutela di un segreto imposto dalla legge, o disciplinarne l'accesso in maniera diversa ed in modo particolare più o meno restrittiva in applicazione della LIT (Messaggio citato n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, pag. 14; cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, *La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato*, in: *Rivista Ticinese di diritto I-*

2013, p. 375 e segg., qui p. 388). Tra queste figurano ad esempio le norme relative all'obbligo del segreto nella legislazione sulle assicurazioni sociali o nelle leggi fiscali, le prescrizioni speciali vigenti per i registri pubblici in materia di rapporti giuridici di diritto privato (in particolare registro del commercio, registro fondiario, registro di stato civile), le disposizioni circa il divieto di consultazione delle firme raccolte nell'ambito di un'iniziativa popolare, di un referendum o di una petizione oppure le disposizioni speciali sul segreto bancario, il segreto fiscale, il segreto d'affari, il segreto professionale (Messaggio LTras del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1808; Messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, pag. 15).

3. Secondo l'art. 38b LE ("Registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie") *i Comuni esercitano il controllo delle quantità edificatorie attraverso un Registro ufficiale. Devono essere riportati*, soggiunge poi il cpv. 2 della stessa norma, *con tutti gli estremi necessari per una chiara determinazione anche temporale: a) i trasferimenti di quantità edificatorie e delle rispettive destinazioni, b) le superfici computabili nella superficie edificabile ai sensi dell'art. 38 cpv. 2; c) le convenzioni relative alle distanze dai confini; d) le concessioni a titolo precario; e) eventuali altre particolarità di interesse pianificatorio (per esempio bonus)*. Ai sensi del cpv. 3, *il registro comunale può essere consultato da chi dimostri un interesse legittimo. Restano riservate le disposizioni sul registro fondiario* (cpv. 4).

L'art. 40a del Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE, RL 705.110) ("Registro degli indici") prescrive poi che *i Comuni esercitano il controllo delle quantità edificatorie tramite un registro ufficiale allestito secondo i disposti dell'art. 38b LE*.

4. Con risoluzione governativa n. 3790 del 23 agosto 2023 il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile alla fattispecie quanto stabilito dall'art. 38b LE relativo al registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie e non quanto stabilito dalla LIT. Esso ha pertanto negato al ricorrente l'accesso al documento richiesto poiché non è stata riconosciuta l'esistenza di un interesse legittimo a potere visionare il registro degli indici del Comune di B. relativamente ai mappali n. 687 e 684 RFD di proprietà di terzi in assenza di una procedura edilizia.

5. La valutazione di questa Commissione non diverge dall'interpretazione ritenuta dal Consiglio di Stato, trattandosi dell'art. 38b cpv. 3 LE di una norma speciale contenente una condizione divergente al diritto di accesso rispetto a quanto stabilito dalla LIT.

Nel diritto amministrativo, l'interesse legittimo di una persona viene di principio riconosciuto, quando quest'ultima appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; esige inoltre che sia portatrice di un interesse personale, diretto, concreto e attuale (cfr. STA 52.2021.174 dell'8 aprile 2022 consid. 2).

L'assenza di un tale interesse è stato negato in concreto dal Consiglio di Stato, non essendo adempiute le suddette condizioni.

La LIT deve dunque cedere il passo di fronte alla legislazione cantonale speciale di rango legislativo, sebbene questa sia entrata in vigore in precedenza. Se il legislatore non avesse inteso mantenere le limitazioni previste nella precedente legge anche dopo l'entrata in vigore della LIT,

avrebbe dovuto procedere ad una modifica della legge stessa.  
L'esame del gravame contro il diniego dell'accesso ai documenti richiesti esula dalla competenza della scrivente Commissione.

6. Il ricorso, per quanto ricevibile, dev'essere respinto.
7. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili.

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

**pronuncia**

1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è **respinto**.
2. Non si percepiscono tasse di giudizio.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

Per la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente  
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice  
Vanessa Vaerini

Intimazione a:

- A.
- B.